

VIII CONVEGNO ANNUALE DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"IL DIRITTO COMMERCIALE VERSO IL 2020: I GRANDI DIBATTITI IN CORSO, I GRANDI
CANTIERI APERTI"

Roma, 17-18 febbraio 2017

FRANCESCO SCANNICCHIO

**I non-performing loans nei processi di risanamento delle banche
italiane: interventi della vigilanza e profili di *governance***

SOMMARIO: 1. La gestione dei non-performing loans nei processi della vigilanza bancaria europea: strumenti di intervento. - 2. Gli strumenti d'indirizzo della Banca Centrale Europea. - 3. Le linee guida della Banca Centrale Europea per le banche sui non-performing loans - 4. Linee guida e profili di governance: le competenze dell'organo amministrativo nella gestione dei non-performing loans. - 5.(segue) I procedimenti decisionali - 6.(segue) I flussi informativi. - 7. Recepimento delle linee guida sui non-performing loans e quadro normativo di vigilanza italiano: scenari prospettici.

1. LA GESTIONE DEI NON-PERFORMING LOANS NEI PROCESSI DELLA VIGILANZA
BANCARIA EUROPEA : STRUMENTI DI INTERVENTO

La gestione dei non-performing loans ("NPL") è uno dei temi più delicati che sta interessando le banche italiane e in particolare quelle che, sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea ("BCE"), stanno mettendo in atto piani di risanamento. La gestione dei NPL - oltre a essere stato uno dei temi di maggiore rilevanza negli stress test realizzati dalla BCE all'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico e dall'Europea Banking Authority ("EBA") nel corso dello scorso anno - ha costituito e costituisce l'oggetto delle verifiche condotte dai team ispettivi della BCE presso le banche.

Tali verifiche sono parte del processo di vigilanza generale che annualmente coinvolge le banche vigilate da BCE, denominato Supervisory Review Evaluation Process ("SREP"), e che si conclude con un rapporto finale dell'autorità di vigilanza nel quale viene evidenziata la valutazione dei rischi rilevati nella gestione della banca e l'impatto degli stessi sui ratio patrimoniali minimi che la stessa è chiamata a rispettare.

La normativa di vigilanza bancaria europea attribuisce alla BCE, a fronte di determinate situazioni di criticità degli enti vigilati evidenziate negli esiti dello SREP, poteri di intervento attraverso l'adozione di specifici provvedimenti.

A tal proposito, può essere richiamato il Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla BCE compiti in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. L'art. 16 di tale Regolamento prevede che la BCE possa adottare misure necessarie per affrontare problemi delle banche vigilate derivanti dal non rispetto dei requisiti prudenziali e da situazioni nelle quali le strategie, i processi, i fondi propri e la liquidità dell'ente non permettano una gestione solida e un'adeguata copertura dei rischi. Tali misure possono riguardare la richiesta di adottare specifici piani industriali volti a riformare i processi aziendali e a rafforzare i fondi propri e la liquidità.

Altra norma che può essere richiamata è quella dell'art. 27 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. *Banking Recovery Resolution Directive*) che istituisce un quadro normativo per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Questa norma prevede che le autorità di vigilanza competenti (BCE per gli enti soggetti alla sua vigilanza) possono intervenire con "misure di intervento precoce" qualora l'ente vigilato violi o rischi di violare i requisiti prudenziali stabiliti dalla normativa di vigilanza europea a causa di determinati fattori tra i quali il rapido deterioramento della situazione finanziaria, il peggioramento della situazione di liquidità, il rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni.

Dette misure - volte a prevenire che si concludano stati di crisi che possono rendere inevitabili provvedimenti di risoluzione dell'ente - possono consistere in provvedimenti con i quali viene richiesto all'organo amministrativo dell'ente vigilato di assumere certi atti di gestione (come piani industriali, piani strategici, convocazione dell'assemblea dei soci) determinandone modalità e tempi, ovvero provvedimenti più drastici che dispongono la rimozione o la sostituzione di uno o più membri dell'organo amministrativo.

Quelli che abbiamo visto sono strumenti di intervento della vigilanza caratterizzati da una più o meno elevata ingerenza nell'attività di gestione

a seconda del diverso grado di difficoltà nel quale si trova l'ente creditizio e delle carenze riscontrate nella gestione.

Con riguardo ai NPL, gli strumenti di intervento prima visti, utilizzabili dall'autorità di vigilanza, possono variare in relazione al livello di incidenza del portafoglio di NPL sugli attivi della banca e all'adeguatezza della relativa copertura del rischi. Gli interventi della BCE in materia, quindi, possono partire dall'ordinario esercizio del potere di vigilanza in sede di SREP con rilievi ispettivi e richieste di *remediation* alle carenze individuate, passare a richieste specifiche di atti degli amministratori necessari per affrontare situazioni critiche nella gestione del rischio di credito, sino a giungere a provvedimenti pre-crisi come le misure di intervento precoce.

2. GLI STRUMENTI D'INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Il quadro prima descritto degli strumenti di intervento esercitabili dall'autorità di vigilanza si completa con il potere di adottare atti di indirizzo con riguardo a determinati processi aziendali.

Il prima citato Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 all'art. 4 prevede che la BCE, oltre al potere di regolamentare la propria organizzazione e le modalità di assolvimento dei compiti attribuiti, ha il potere di emanare orientamenti, raccomandazioni e decisioni sulle materie assegnate alla sua competenza.

L'adozione di orientamenti o linee guida da parte della BCE dovrebbe avere la finalità di fornire agli enti creditizi, ai quali sono destinati, supporto per l'applicazione della normativa di vigilanza, secondo principi e criteri ispirati alle migliori pratiche.

L'utilità di tali strumenti d'indirizzo risulta evidente se si considerano le attività che, in ragione della rilevanza dei rischi gestiti, richiedono un contributo dell'autorità di vigilanza che possa orientare i processi aziendali in linea con modelli di gestione dei rischi rispondenti a quanto richiesto dalla normativa di vigilanza.

Orientamenti o linee guida contengono principi e criteri generali che, al fine della loro applicazione, necessitano di atti di recepimento da parte degli enti creditizi e potrebbero anche richiedere interventi di allineamento del quadro normativo nazionale.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va detto che il recepimento di orientamenti della BCE da parte delle banche vigilate, attraverso atti normativi interni dell'ente, potrebbero, come vedremo per le linee guida sui NPL, porre in evidenza casi di disarmonia tra le norme di vigilanza nazionali e quelle europee e di fatto condurre al superamento delle prime da parte di regolamenti aziendali, la cui adozione sarebbe invece legittimata dagli orientamenti BCE.

In altre parole, lo strumento di indirizzo della BCE metterebbe in risalto il disallineamento tra ordinamento nazionale e europeo in materia di vigilanza bancaria, assumendo le linee guida dell'autorità di vigilanza europea valenza di atto normativo che produrrebbe l'effetto di considerare superata la normativa nazionale disarmonica rispetto alle previsioni degli orientamenti o linee guida emanati.

Quindi, destinatari delle linee guida della BCE, oltre le banche vigilate, sono anche le autorità di vigilanza nazionali che - al fine di evitare che per certe materie vi sia di fatto un superamento della normativa di vigilanza locale per effetto del recepimento di linee guida della BCE da parte delle banche vigilate - dovranno farsi parte attiva nel processo di armonizzazione delle norme nazionali di vigilanza con quelle europee.

Dovrebbe, quindi, applicarsi per le linee guida della BCE un processo simile a quello seguito per l'applicazione delle linee guida emanate EBA. Queste, infatti, sono destinate non solo agli intermediari, ma anche alle autorità di vigilanza nazionali, le quali sono vincolate, insieme agli intermediari, a compiere ogni sforzo per conformarsi alle linee guida; in particolare, le autorità di vigilanza in caso di mancato recepimento nella normativa di vigilanza locale delle linee guida dovranno notificare all'EBA le ragioni di ciò.

3. LE LINEE GUIDA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA PER LE BANCHE SUI NON-PERFORMING LOANS

La rilevanza della gestione degli NPL nei processi aziendali - resasi ancora più evidente nelle banche che hanno in corso piani di risanamento e per le quali la Vigilanza ha richiesto, in certi casi, una sensibile riduzione dell'incidenza degli NPL sugli attivi - ha di recente indotto la BCE a porre in consultazione pubblica la "*Draft guidance to banks on non-performing loans*", una bozza di linee guida per le banche sui NPL (le "Linee Guida").

L'intervento della BCE si inserisce in un contesto particolarmente complesso del sistema bancario italiano, considerato l'alto livello di NPL che i bilanci di talune banche registrano e gli interventi della Vigilanza che hanno imposto lo smaltimento dei portafogli di NPL per portare la loro incidenza sugli attivi a livelli compatibili con criteri di sana e prudente gestione.

Le Linee Guida - destinate a tutte le banche europee soggette al Meccanismo Unico di Vigilanza - pur non essendo vincolanti, obbligano le banche destinatarie a motivare gli eventuali scostamenti. Inoltre, è prevista l'applicazione del criterio di proporzionalità e rilevanza in base al quale alcune parti delle Linee Guida riguardanti la strategia, la *governance* e l'assetto operativo riguardano maggiormente le banche con elevati livelli di NPL.

Le Linee Guida - che raccolgono le migliori prassi riscontrate nella gestione degli NPL e rappresentano le aspettative della Vigilanza in materia - riguardano tutte le esposizioni creditizie deteriorate e delle relative garanzie escusse, nonché delle esposizioni in bonis con elevato rischio di deterioramento e si occupano dei principali temi riguardanti gli obiettivi strategici e le politiche di gestione dei NPL, nonché la relativa *governance* e il modello operativo.

Con riguardo alle azioni di indirizzo e al processo decisionale, le Linee Guida prevedono che l'organo amministrativo: (i) approvi su base annuale la strategia e il piano operativo per la gestione dei NPL; (ii) monitori l'attuazione della strategia; (iii) definisca gli obiettivi gestionali e gli incentivi per le attività finalizzate al recupero dei NPL; (iv) definisca adeguate procedure di approvazione delle decisioni afferenti il recupero dei NPL; (v) assicuri sufficienti controlli interni sui processi di gestione dei NPL e approvi le relative politiche; (vi) disponga di sufficienti competenze nella gestione dei NPL.

In relazione al modello operativo, viene raccomandato alle banche di costituire unità organizzative dedicate ai NPL per le diverse fasi del processo aziendale che li riguarda; tali unità organizzative dovrebbero essere specializzate e separate rispetto alle unità preposte alla concessione dei prestiti, ciò per evitare potenziali conflitti d'interesse e per assicurare sufficienti competenze in materia. Inoltre, si raccomanda, più in generale, di assicurare un assetto organizzativo dedicato ai NPL, anche in termini di gestione, commisurato al rischio connesso agli stessi per uno sviluppo

sistematico delle competenze in materia, nonché la presenza di infrastrutture (come le procedure informatiche) adeguate per le unità dedicate ai NPL e relative funzioni di controllo.

Al tema delle competenze e della formazione delle risorse umane destinate a gestire i NPL è dedicata grande attenzione nelle Linee Guida, prevedendo piani di formazione specifici e limitando il ricorso a risorse esterne indipendenti ai casi in cui la selezione e la formazione di personale interno si riveli non efficiente.

Dal modello operativo e di *governance* descritto nelle Linee Guida emergono chiari due elementi caratterizzanti. Un primo elemento è la specializzazione che viene richiesta sia per le competenze dell'organo amministrativo (anche con la creazione di comitati endoconsiliari dedicati), sia per le unità organizzative dedicate alla gestione dei NPL, nell'ottica più ampia di uno sviluppo sistematico delle relative competenze. Secondo elemento è un assetto organizzativo preposto ai NPL (con infrastrutture e funzioni di controllo dedicate) e separato rispetto alle altre unità aziendali ed in particolare a quelle competenti sulla concessione dei crediti, con l'evidente intenzione di evitare conflitti tra le strutture che hanno dato origine al credito deteriorato e quelle che dovranno occuparsi della gestione dello stesso e del suo recupero.

Va notato anche che tali elementi, come diremo meglio appresso, conferendo piena autonomia al comparto dei NPL, possono favorire la scelta di scenari strategici volti a smaltire il portafoglio dei NPL con operazioni di cessione o conferimenti aventi ad oggetto non solo portafogli di crediti deteriorati, ma anche rami d'azienda composti dai NPL e dalle strutture organizzative dedicate alla loro gestione.

4. LINEE GUIDA E PROFILI DI GOVERNANCE: LE COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEI NON-PERFORMING LOANS

Il processo di gestione degli NPL che viene delineato coinvolge, come prima abbiamo visto, rilevanti profili di *governance*.

In particolare le Linee Guida prevedono che: (i) vengano disciplinati adeguati flussi informativi endosocietari aventi ad oggetto il raggiungimento degli obiettivi gestionali e l'attuazione dei relativi piani operativi; (ii) siano adottate specifiche procedure per l'approvazione delle

decisioni relative alla gestione dei NPL; (iii) gli organi amministrativi siano dotati di sufficienti competenze in materia di NPL e dedichino la parte delle loro capacità necessaria alla gestione dei relativi rischi.

Con riguardo alle competenze richieste ai componenti l'organo amministrativo in materia di NPL, si può osservare che le competenze in materia di gestione del rischio di credito, che normalmente sussistono in un organo amministrativo di una banca, dovrebbero ricomprendere anche quelle relative alla fase patologica del credito. Diversa è invece la situazione nella quale la gestione degli NPL è parte del processo di risanamento di una banca in crisi. In questo caso le competenze degli amministratori e quindi l'adeguatezza complessiva dell'organo amministrativo dovrebbero rispondere alle particolari esigenze aziendali della banca e quindi distinguersi dalle competenze richieste all'organo amministrativo di una banca in una situazione di normale gestione aziendale.

Questa considerazione si ricollega alla richiesta delle Linee Guida di competenze specifiche dell'organo amministrativo in materia di credito deteriorato, esigenze che diventano ancora più evidenti nelle banche che presentano elevati livelli di NPL e siano oggetto di piani di risanamento nei quali venga contemplato la riduzione del portafoglio di NPL.

Ai fini del recepimento della previsione delle Linee Guida sulle competenze degli amministratori, l'attuale quadro normativo nazionale è lontano dall'essere di aiuto.

Infatti, le norme della direttiva comunitaria 2013/36/ UE Capital Requirements Directive ("Direttiva CRD IV") che si occupano delle competenze, conoscenze e esperienze che i componenti l'organo amministrativo di una banca devono possedere, hanno trovato recepimento solo con la nuova formulazione dell'art. 26 del Dlgs. n. 385/1993 ("Testo Unico Bancario"), non ancora in vigore in quanto attende l'emanazione del decreto di attuazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Anche le "Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders" pubblicate nel novembre 2012 dalla European Banking Authority ("EBA") - alla quale è demandato dalla Direttiva CRD IV il compito di emanare orientamenti in merito alle nozioni di tempo sufficiente da dedicare all'incarico, di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate degli amministratori - non si

occupano delle competenze necessarie per la gestione del rischio della gestione del credito deteriorato.

Le competenze richieste delle Linee Guida, una volta emanate, dovrebbero, pur non trovando un quadro normativo che ne supporti il recepimento, essere immediatamente tenute in considerazione da parte degli organi amministrativi delle banche.

Ciò, in mancanza di una normativa nazionale di riferimento, è possibile solo nell'ambito del processo di autovalutazione del consiglio di amministrazione disciplinato dalla Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV, capitolo 1) applicabili anche alle banche vigilate da BCE.

In tale processo di autovalutazione, l'adeguatezza dell'organo amministrativo viene misurata in concreto su specifiche aree tematiche come l'individuazione delle linee strategiche, la gestione aziendale, i sistemi di misurazione dei rischi, il sistema dei controlli interni, tra le quali può essere certamente compresa la gestione degli NPL.

Nel caso in cui il processo di autovalutazione dell'organo amministrativo evidenzia una carenza sul piano delle competenze a gestire NPL, si porrà il problema di valutare le conseguenze di tale esito valutativo, che potrebbe incidere negativamente nel prima citato *Supervisory Review Evaluation Process*, al quale sono soggette le banche vigilate dalla BCE e che ha riguardo, tra i diversi aspetti della gestione dei rischi aziendali, anche ai rischi derivanti dalla *governance* societaria. La conseguenza di ciò sarebbe la richiesta dell'autorità di vigilanza alla banca vigilata di predisporre azioni di *remediation* che potrebbero consistere in un rafforzamento e una maggiore focalizzazione su determinate tematiche delle attività di formazione destinate ai membri dell'organo amministrativo.

5. (SEGUE) I PROCEDIMENTI DECISIONALI

Altro aspetto di *governance* contenuto nelle Linee Guida riguarda l'adozione di specifiche procedure per l'approvazione delle decisioni relative alla gestione dei NPL.

In proposito, le Linee Guida prevedono che nelle decisioni riguardanti posizioni rilevanti di NPL venga coinvolto l'organo amministrativo.

Inoltre, vi è anche l'indicazione di costituire comitati interni dedicati a supportare il processo decisionale riguardante i NPL.

Al fine del recepimento di tali indicazioni delle Linee Guida, sovengono, nell'attuale quadro normativo, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia emanate con la citata circolare 285 che disciplinano, tra l'altro, le competenze di uno dei comitati endoconsiliari previsti, il comitato rischi. Tali competenze potrebbero essere interpretate estendendole alle attività concernenti i NPL in supporto al processo decisionale dell'organo amministrativo. Tuttavia, considerate le ampie competenze di cui è investito il comitato rischi in base alle citate disposizioni di vigilanza, si può porre il dubbio se tale comitato possa assorbire anche la funzione di supporto al consiglio di amministrazione nella gestione dei NPL, senza violare il principio della separatezza delle unità organizzative dedicate ai NPL affermato dalle Linee Guida nelle quali, peraltro, viene sottolineato che "in certi paesi le banche hanno consciamente costituito organi amministrativi dedicati ai NPL".

La soluzione maggiormente conforme alle Linee Guida sarebbe quella di attribuire competenze specifiche in materia di NPL a comitati specialistici costituiti ad hoc delegando agli stessi poteri deliberativi o altre attività riguardanti il ciclo vitale dei NPL. Tali comitati potranno essere composti sia da manager che da membri dell'organo amministrativo, prevedendo per i componenti esperienze e competenze specifiche in materia e assicurando l'indipendenza e la separatezza del comitato dagli altri processi aziendali in ispecie quello creditizio.

Inoltre, la rilevanza di certe posizioni di NPL farebbe salire, stando alle Linee Guida, la competenza decisionale all'organo amministrativo: ciò andrebbe ad incidere sul sistema delle deleghe di poteri che dovrebbero prevedere la sottoposizione al consiglio di amministrazione di tali posizioni rilevanti, individuando quindi le soglie quantitative di rilevanza e/o altri eventuali elementi (come la partecipazione al capitale della società debitrice) che aggravano il rischio della posizione.

6. (SEGUE) I FLUSSI INFORMATIVI

Altro profilo di *governance* contemplato dalle Linee Guida riguarda i flussi informativi stabiliti non solo in funzione del miglior svolgimento delle attività di gestione e di monitoraggio, ma anche in relazione alle esigenze di vigilanza della BCE.

In particolare per le banche che presentano alti livelli di NPL sono previsti report periodici da inviare, previa approvazione dell'organo amministrativo, alla BCE. Tali report hanno ad oggetto i principali temi della gestione dei NPL, come quelli riguardanti la strategia di gestione, la rilevazione, le politiche di accantonamento e la valutazione delle garanzie immobiliari.

Le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di flussi informativi non si occupano espressamente di NPL, ma riguardano, tra l'altro, la gestione in generale del rischio di credito, nella quale possiamo far rientrare la gestione dei crediti deteriorati. Ed è proprio questo il punto sul quale le Linee Guida intervengono, volendo separare la gestione ordinaria del credito da quella dei NPL, per la quale dovrebbero essere previsti flussi informativi endosocietari dedicati al monitoraggio della gestione e ad assicurare i report richiesti dalla Vigilanza, che sarebbero pienamente giustificati dall'autonomia di cui sono connotati nelle Linee Guida i processi organizzativi e decisionali delle procedure concernenti i NPL.

7. RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA SUI NON-PERFORMING LOANS E QUADRO NORMATIVO DI VIGILANZA ITALIANO: SCENARI PROSPETTICI

I disallineamenti visti tra normativa di vigilanza nazionale e Linee Guida portano a pensare che in sede di recepimento di quest'ultime da parte delle banche italiane si potranno porre problemi di coordinamento con e di adeguamento del nostro quadro normativo.

A tale riguardo, si può osservare, in generale, che un intervento di armonizzazione della normativa nazionale alle Linee Guida e più in generale all'apparato normativo del Meccanismo di Vigilanza Unico, potrebbe guidare al meglio le banche nel recepimento degli indirizzi della BCE contenuti nelle Linee Guida.

Va notato, però, come prima detto, che il recepimento delle Linee Guida da parte delle banche con l'adozione di regolamentazione interna potrebbe comportare di fatto il superamento delle disposizioni di vigilanza nazionali non coerenti con i principi e le indicazioni delle Linee Guida che una volta recepite attraverso le norme aziendali interne diventeranno operative vincolanti.

Il recepimento delle Linee Guida, se verranno emanate nella versione messa in consultazione, porta a ipotizzare due scenari per le banche italiane: (i) disallineamento della normativa interna aziendale rispetto alla

normativa di vigilanza nazionale e quindi superamento, di fatto di quest'ultima; (ii) spinta - in ragione di processi organizzativi e decisionali caratterizzati da autonomia e specializzazione delle competenza, e i nuovi obblighi di report verso la Vigilanza europea - verso strategie tendenti a esternalizzare i processi e a cedere *assets*.

I piani strategici per la gestione di NPL, che le stesse Linee Guida chiedono alle banche di predisporre, potrebbero, quindi, riguardare l'esternalizzazione delle attività di gestione dei NPL a società dedicate nell'ambito dello stesso gruppo bancario o a società terze o anche la cessione dei portafogli di NPL e delle stesse strutture gestionali dedicate (quindi i relativi rami di azienda) a società terze, ottenendo, così, il duplice effetto di esternalizzare l'attività e ridurre l'incidenza dei NPL in bilancio.

I predetti scenari risultano ancor più certi nelle banche per le quali sono in corso processi di risanamento: in questi casi la scelta di cedere a società terze, esternalizzando nel contempo le attività di gestione alle stesse o a altre società costituisce un elemento essenziale dei piani di risanamento, richiesto espressamente dalla BCE nei suoi interventi di vigilanza.

Possiamo prevedere che nel tempo il problema dei NPL si sposterà dalle banche in risanamento alle società bancarie o finanziarie specializzate acquirenti di rilevanti portafogli di NPL e al mercato che verrà alimentato dalle operazioni di cartolarizzazioni dei portafogli di NPL acquisiti. Sarà, quindi, necessario l'intervento regolamentare delle autorità di vigilanza nazionale e sovranazionale volto a uno stretto controllo della gestione dei NPL oggetto di operazioni di cartolarizzazione e alla tutela dei risparmiatori che decideranno di investire nel mercato dei NPL cartolarizzati.

NOTA BIBLIOGRAFICA

R. COSTI, *Governo delle banche e potere normativo della Banca d'Italia*, in R. Costi - F. Vella, *Banche, governo societario e funzioni di vigilanza*, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia, Roma, 2008; O. CAPOLINO, *Il Testo unico bancario e il diritto dell'unione europea*, in Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia, Roma, 2014; ID., *Il governo societario delle banche: regole e strumenti nelle disposizioni di vigilanza e nelle norme europee*, in *Il governo delle Banche*, a cura di A.

Principe, *Quaderni di Giur. Comm.*, Milano, 2015; O. CAPOLINO - L. DONATO - R. GRASSO, *Road map dell'Unione bancaria europea. Il Single Supervisory Mechanism e le implicazioni per le banche*, in *Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza*, Diciottesimo rapporto sul sistema finanziario italiano della Fondazione Rosselli, a cura di G. Bracchi e D. Masciandaro, Roma, 2013; M. CLARICH, *I poteri di vigilanza della Banca Centrale Europea*, in *L'ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e innovazioni*, a cura di V. Calandra Bonaura, A. Bartolacelli e F. Rossi, *Quaderni di Giur. Comm.*, Milano, 2014; R. D'AMBROSIO, *The ECB and NCA liability within the Single Supervisory Mechanism*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, Banca d'Italia, Roma, 2015; R. D'AMBROSIO - M. PERASSI, *Il governo societario delle banche*, in M. Vietti, *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli*, Padova, 2014; L. DONATO, *Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single Supervisory Mechanism*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, Banca d'Italia, Roma, 2014; M. MANCINI, *Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, Banca d'Italia, Roma, 2013; G. FERRARINI - F. RECINE, *The Single Rulebook and the SSM: Should the ECB Have More Say in Prudential Rule-Making?*, in *European Banking Union*, a cura di G. Ferrarini e D. Busch, Oxford, 2015; P.O. MÜLBERT - A. WILHELM, *CRD IV Framework for Banks' Corporate Governance*, in *European Banking Union*, a cura di G. Ferrarini e D. Busch, Oxford, 2015; P. G. TEIXEIRA, *The Single Supervisory Mechanism: Legal and Institutional Foundation*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, Banca d'Italia, Roma, 2014; E. WYMEERSCH, *The Single Supervisory Mechanism: Institutional Aspects*, in *European Banking Union*, a cura di G. Ferrarini e D. Busch, Oxford, 2015; V. de SERIERE, *Recovery and resolution plans of banks in the context of the BRRD and the SRM: some fundamental issues*, in *European Banking Union*, a cura di G. Ferrarini e D. Busch, Oxford, 2015; M. PERRINO, *Il diritto societario della crisi delle imprese bancarie nella prospettiva europea: un quadro d'insieme*, in *L'unione bancaria europea*, a cura di M.P. Chiti e V. Santoro, Pisa, 2016; F. VELLA, *Il nuovo governo societario delle banche nelle disposizioni di vigilanza: spunti di riflessione*, in R. Costi - F. Vella, *Banche, governo societario e funzioni di vigilanza*, *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, Banca d'Italia, Roma, 2008.